Anno V 1852 - N° 164

L'OPINIONE

Mercoledì 16 giugno

PREZZO D'ASSOCIAZIONE

	Torino	Provincia	Estero
Un Anno	L. 40	L. 44	L. 50
6 Mesi	22	24	27
3 Mesi	12	13	14 50

L'Ufficio è stabilito in via S. Domenico, casa Bussolino, porta N. 20, piano primo, dirimpetto alla Sentinella.

Le lettere, ecc. debbono indirizzarsi franche alla Direzione dell'Opinione.
Non si darà corso alle lettere non affrancate.
Per gli annunzi, centesimi 25 ogni linea.
Prezzo per ogni copia, centesimi 25.

TORINO, 15 GIUGNO

TIMIDITA' MINISTERIALI.

Quando l'avvocato Rattazzi veniva eletto a presidente della Camera dei deputati, il ministero subì una crisi, non provocata nè dal paese nè dalla Camera. Parve ad una frazione del gabinetto che tutta l'Europa reazionaria versar si dovesse contro il Piemonte, perchè un membro di quel ministero che sfidò l'Austria una seconda volta era stato portato alla presidenza della Camera elettiva: a sentirli, l'avvocato Rattazzi portava un nuovo guanto di sfida, una minaccia di terza riscossa, da mettere in apprensione tutta quanta la diplomazia e da farci fioccare da tutte parti e note e proteste tali da inabissarci.

Ma che cosa è l'avvocato Rattazzi? Un onesto uomo e non meno onesto cittadino, al paro di altri moltissimi, il quale fece parte di un ministero che commise degli errori come ne commettono tutti, ma che aveva eziandio dovuto assumersi il disgustoso fardello degli errori lasciati in eredità dai ministeri precedenti, le conseguenze di cui si scaricarono tutte sul capo dello sgraziato ministero democratico. Questo ministero, spinto da una necessità ineluttabile, ha dovuto fare quello che avrebbe dovuto fare qualunque altro fosse pur stato presieduto da Revel, e fin anche da La Tour, o dallo stesso Solaro della Margarita: o non volendo far quello avrebbe dovuto far peggio: imperocchè nel mondo politico sorgono talvolta delle condizioni così imperiose, e il turbine delle passioni o delle opinioni soffia con tanta violenza, che l'uomo di Stato il più fermo e il più accorto ne è o abbagliato o trascinato, e deve cedere se vuole evitare l'anarchia. Infatti se la battaglia di Novara fu una sventura, ella ebbe pure il suo bene, perchè liberò il paese dal fremito dei partiti e dall'immenso sussulto con cui lo agitavano. Fu lo sfogo di un temporale: ha devastato alcuni campi, ma lasciò il beneficio della pioggia e ricondusse la calma nell'atmosfera.

Ma ciò che fu possibile e fatale una volta, non è sempre possibile o fatale, e al presente sarebbe stoltizia il pensare a minaccie bellicose e a terze riscosse. Più che non simili ubbie, la crise ministeriale fu il risultato di male intelligenze che era facile il prevenire; così anche fu giudicato all'estero, e noi non ne avremmo parlato più se non era per farne parallelo con altri fatti.

Monsignor Charvaz, ex-vescovo di Pinerolo, fu nominato arcivescovo di Genova. Tutti sanno che questo prelato si dimise spontaneamente all'epoca delle riforme di settembre 1847, e appunto per odio a quelle riforme. Parliamo di riforme che erano ancora molto lontane dallo Statuto. Ora la nomina di un tale personaggio è dessa l'indizio di un passo indietro che far vorrebbe il ministero? È una domanda che merita risposta.

Questa presupposizione potrebbe trovare un appoggio nella nomina quasi contemporanea del canonico Grassi a prefetto della biblioteca universitaria di Genova, alla legge coercitiva sopra l'astinenza di lavori, e la chiusura di botteghe ne' giorni di festa pubblicata dal ministro dell'interno, come se le tasse e le imposte, le pigioni e il bisogno di alimentare la famiglia non siano in festa come negli altri giorni.

A coronar l'opera viene ora la tanto promessa e tanto aspettata legge sul matrimonio; di cui ci riserbiamo parlare, ma che sin d'ora dichiariamo inaccettabile.

Come si spiegano queste anomalie? Hanno esse un significato o sono fatti casuali, o necessità del momento come quelle che spinsero il ministero democratico?

Il presidente del consiglio ha dichiarato al Parlamento che la mutazione de' ministri non mutava punto i principii del governo, e che si volevano ferme le libertà, fermo lo Statuto, nè più nè meno. Ma come si conciliano tali dichiarazioni che crediamo sincere, con fatti che sembrano infermarne le morali guarentigie?

Ci si parla di pressioni che vengono dall'estero. Ciò può esser vero; ma resta a decidersi se la loro intensità non sarebbe in proporzione coll'arrendevolezza del ministero.

Nel 1850 quando si discusse ed adottò la legge sull'abolizione del foro ecclesiastico, delle pressioni ve ne furono e molte e forti; ma perchè il ministero era risoluto di resistere fortemente, elle si risolsero in fumo.

Si parla di Stati grandi e di Stati piccioli. Questa distinzione è vera quando si tratti di una guerra o di altra cosa in cui sia necessario il concorso di forze materiali; ma nel diritto non vi sono nè Stati grandi nè Stati piccioli; tutti hanno un diritto eguale, e tutti hanno la facoltà di usarne con eguale misura. Non è molti anni che un presidente della confederazione elvetica diceva all'ambasciatore di una grande potenza, all'atto che questo in tuono arrogante gli comunicava una nota: Vostra Eccellenza rappresenta qui un sovrano grande e potente; ma deve sapere altresì che anch'io ho il diritto di essere rispettato al paro di lui; e se vostra eccellenza mancherà a questi riguardi, io crederò di fare onore al suo sovrano, col non riceverla più.

Ogni Stato ha il diritto di governare il suo interno come ben gli piace: e se l'Austria crede di avere il diritto di dare una costituzione, e poi di toglierla; e se la Francia, esercitando un uguale diritto, ha in venti anni cangiato tante volte, e in modo tanto radicale, la forma del suo governo; tanto più abbiamo noi il diritto di far delle leggi di puro effetto interiore, piacciano, o non piacciano agli altri.

Nell'Austria si è trovato opportuno di modificare l'antico suo jus pubblico ecclesiastico, lo stesso si è fatto tra noi, ma in un altro senso: ciascuno ha giudicato delle proprie convenienze. A questo Stato torna utile la libertà della stampa, in altri è giudicata nociva. In questi ultimi sono severamente proibiti i giornali e libri, che si stampano in Piemonte: in Piemonte si lasciano circolare liberamente i giornali e libri stampati altrove. A Milano ed a Roma fanno paura i giornali di Torino; ed a Torino sono guardati con indifferenza la *Bilancia* e la *Civiltà Cattolica*. Ciascuno si regola secondo i proprii principii, ma nissuno ha il diritto d'imporre i proprii principii ad un altro. Questa è norma stabilita e riconosciuta dal jus di tutte le nazioni in Europa: e sarebbe assurdo, se una potenza per ciò che ha Stati più grandi e maggiore popolazione, volesse dichiarare la guerra ad una potenza minore, perchè nel suo interno non si governa a suo modo. Una prepotenza così fatta, che minaccierebbe l'indipendenza di tutti gli altri, incontrerebbe una generale riprovazione.

Adunque le pressioni, che vengono dall'estero, non sono una così gran cosa, quando non trovino soffici ed arrendevoli al di là del bisogno quelli che governano l'interno, i quali quanto più cedono, tanto più dovranno cedere e ridursi alla fine a quel punto, a cui essi protestano di non voler andare.

Egli è impossibile di governare un paese laddove chi sta al timone degli affari si creda in dovere di dar retta a tutte le importune insinuazioni che gli vengono dalla diplomazia. Senza volerlo, si finisce così ad imitare il granduca di Toscana che rassegnò il potere nelle mani dei generali austriaci, e l'Austria, che lo rassegnò in mano dell'imperatore di Russia.

CAMERA DEI DEPUTATI

La interminabile discussione, cui dà luogo il progetto delle modificazioni alla legge del 30 settembre 1848 relativa al personale dell'amministrazione di sicurezza pubblica, è alimentata per una parte dagli opponenti che a passo a passo perseguitano il progetto medesimo; ma per l'altra è cagionata sicuramente dalle troppo frequenti e prolisse giustificazioni che il Ministro dell'interno crede suo dovere di porgere ad ogni momento e per ogni appunto che si vuol fare. Questi, non abbastanza ancora provetto nella tattica parlamentare, ha il difetto di non conoscere gli emendamenti nati-morti, ai quali non devesi opporre che l'eloquenza del voto, e di non saper discernere i discorsi che meritano una confutazione da quegli altri per cui la confutazione è fatica sprecata; quindi repliche continue, osservazioni, digressioni senza fine, e conseguenza di tutto questo una stanchezza, una confusione nella mente di tutti, che sicuramente non giova alla miglior riuscita della legge posta in discussione.

L'articolo terzo, che occupava tutta la seduta d'ieri, non fu votato che a metà dell'odierna, giusta la proposta fattane dalla commissione. Il successivo articolo quarto diè origine anch'esso ad una lunga ed ostinata controversia. Trattasi in esso della nomina dei funzionarii della pubblica sicurezza; ed i termini generali in cui è concepito questo articolo, lasciavano il dubbio che dovessero credersi abolite le prescrizioni contenute nell'art. 5 della legge del 30 settembre 1848, per le quali vengono stabilite alcune condizioni, che mentre assicurano della capacità dei candidati, sono nel medesimo tempo garanzia della loro moralità. Questo dubbio venne tolto dalle dichiarazioni del ministro, che disse le stesse disposizioni conservate nel loro vigore, ad eccezione di quella che faceva dipendere la proposizione dei delegati di polizia dal voto favorevole dei consigli municipali di quel luogo ove doveano funzionare. Il nuovo progetto sorpassa a questo aggradimento, e tutte le nomine sottomette alla proposta esclusiva del ministro dell'interno. La parte sinistra della Camera, confortata dall'appoggio del centro sinistro, fu per il mantenimento dell'influenza municipale ed addusse ragioni, che, dalle divagazioni degli oratori e dallo strabocchevole scialaquo di parole, non poterono essere infirmate. Il ministero, ch'ebbe la vittoria, si fondò sulla necessità di avere agenti conosciuti ed a lui benevisi, onde poter assumere la responsabilità dei loro atti: ma sembraci che, trattandosi di funzionarii destinati ad agire nei comuni, non fosse da dispregiarsi quella forza morale, che avrebbero i medesimi acquistata con quel preventivo voto di fiducia dai rappresentanti del comune ad essi accordato.

Sorpassato questo punto, si venne all'art. 5, che tratta dell'organizzazione di un corpo di guardie di pubblica sicurezza. Il dep. Robecchi osservò come fosse inopportuno creare questo nuovo corpo di numero 260 guardie, e volerne far pesare la spesa su tutto lo Stato, quando 159 delle medesime sono destinate al servizio delle sole città di Torino e di Genova. Noi crediamo che tanto il signor Robecchi, quanto il signor Mellana, che rifaceva con maggior brio il discorso del suo collega, siano questa volta dal lato della ragione; ed avrebbero potuto accennare in loro pro l'argomento d'analogia, che ricavasi dall'art. 3, nel quale è lasciato ai singoli comuni il peso di quei delegati politici che fossero per desiderare; conchiudendo perciò, che ugualmente il mantenimento delle guardie doveasi porre a carico delle località, che le adoperano, ed in proporzione del numero che ne richiedono.

In quanto al quesito se debbansi chiamare con l'uno o con l'altro nome; se debbansi organizzare di nuovo, e nel caso con quali elementi, crediamo che non sarà molto difficile lo intendersi; purchè non si facciano troppe ciarle, e non si confondano le menti spingendole a votare per disperazione gli articoli quali sono proposti, siccome unico modo di arrestare il torrente dei discorsi e degli schiarimenti.

Quando le ragioni che si ponno addurre sono sì chiare e sì poche, perchè dilavarle in un oceano di parole; perchè ritornare ad ogni tratto nella quistione generale, com'è vezzo del signor Sineo che, giungendo ordinariamente tardi alla seduta, presume di essere la fiaccola del Parlamento, e crede d'illuminarlo cantarellando sempre sul medesimo tono, e colla pretesa di porger cose nuove, quanto fu già dagli altri detto e sino alla nausea replicato; perchè quelle ormai noiosissime invocazioni allo Statuto che il suddetto oratore non manca mai di fare e senz'alcuna cagione; perchè quella insopportabile verbosità che nessuno persuade e non giunge quasi mai se non a mettere in fuga amici ed avversarii?

Al progetto di legge pel contratto civile pel matrimonio, pubblicato nel numero d'ieri, facciamo oggi succedere quello sullo stato civile, presentato alla Camera dei Deputati nella stessa seduta del 12 corrente.

ORDINAMENTO DELLO STATO CIVILE

Signori,

Niuno è che disconosca la necessità di riformare le leggi che regolano gli atti dello stato civile, non avendo le disposizioni sancite colle regie lettere patenti del 20 giugno 1837 ottenuto quello scopo che il legislatore si era prefisso nel promulgarle, quello cioè di elargire un compiuto e vero stato civile atto a soddisfare ai bisogni delle famiglie, e tutelare i diritti delle persone, a servire di giusta norma nelle annuali operazioni della leva militare, e ad estendere a tutti i cittadini dello Stato il benefizio di una legislazione uniforme e consona agli ordini costituzionali che ci reggono.

All'oggetto di conseguire codesti risultamenti, universalmente richiamati, è inteso il presente progetto di legge sugli atti dello stato civile.

Sebbene questo progetto nella massima parte verta semplicemente sulla forma degli atti, ciò nondimeno moltissime gravi questioni si presentarono e si ebbero a sciogliere su di esse. E prima era quella che riguarda alla designazione degli ufficiali dello stato civile. Però l'esempio della Francia, del Belgio, di Napoli e di altri paesi, rese convinto il governo che il più sicuro mezzo per ottenere i benefizi di sopra accennati, era quello di concentrare un tanto importante uffizio nelle persone dei sindaci, i quali per la propria condizione sociale offrono maggior guarentigia di un'esatta osservanza della legge.

Altra grave difficoltà sorgeva nel determinare su chi dovrebbe pesare la risponsabilità civile per le alterazioni o sottrazioni fatte ai registri dello stato civile; ma il renderne con apposito articolo civilmente contabile il sindaco od il segretario comunale avrebbe fatti impossibili tali uffizi; laonde fu ravvisato necessario adottare una formola generale che imponesse l'obbligo della responsabilità, non ad una determinata persona, ma a chiunque sarebbe depositario dei registri all'epoca dell'avvenuta falsificazione o sottrazione.

Fu pure oggetto di attento esame il punto di stabilire in qual modo dovrebbe procedere il padre che non avesse fatta al sindaco, nel termine utile, la dichiarazione della nascita d'un figlio. Se dall'un canto era non solo conveniente, ma necessario il non precludere la via al compimento d'un atto, la cui mancanza spesso, ma non sempre forse, dovrassi ascrivere a negligenza, e si cercava perciò di facilitarne il mezzo, pareva da altra parte che il dare al giudice mandamentale la facoltà di restituire in tempo portasse un turbamento all'ordinaria giurisdizione. Ma fatto riflesso che un altro modo qualunque di procedura sarebbe troppo gravoso, e mancherebbe perciò al designato scopo, e considerata specialmente la natura di quest'atto, non si ebbe timore di dichiarare competente il giudice di mandamento per questi atti.

Richiamò ancora questo progetto un profondo esame nella parte che si riferisce negli atti seguiti in estero paese, in quanto dovessi prestabilire se convenisse imporre a loro riguardo l'obbligo della trascrizione nei registri dello Stato, ovvero se non fosse più equo lasciare in questa materia la più ampia facoltà ai regnicoli domiciliati all'estero. Ed in vero sembrava che un tale obbligo potesse menomare la libertà individuale, giusta cui deve essere in facoltà di ciascuno di scegliere e sottomettersi a quel governo che si ravvisa migliore: ma più alte considerazioni desunte dalla necessità di tutelare i diritti dei privati e l'interesse della pubblica amministrazione suggerirono la convenienza di attenersi all'opposto sistema.

Un ultimo dubbio si presentava sul punto di determinare se, le sentenze di rettificazione degli atti dello stato civile pronunciate col legittimo contraddittorio, dovessero passare in cosa giudicata per tutti, o se potessero le medesime venir impugnate da chi non fosse intervenuto nel giudicio. Ma non poteva sfuggire al governo che ammettendo quest'ultimo principio si cadrebbe nell'assurdo di dare ad una stessa persona e nel medesimo tempo un diverso stato; epperciò egli si attenne al contrario.

Queste sono le principali questioni che sollevò il presente progetto di legge, che ho l'onore di sottoporre alle deliberazioni della Camera dei Deputati.

VITTORIO EMANUELE II

ecc. ecc. ecc.

Capo I. -- *Disposizioni generali.*

Art. 1. Lo stato civile delle persone è regolato dalla legge.

I sindaci sono costituiti ufficiali dello stato civile.

La prova della nascita, del matrimonio, della morte non si trae che dai pubblici registri tenuti dai sindaci, salve le eccezioni dalla legge stabilite.

Art. 2. In caso d'assenza, d'impedimento o di incompatibilità del sindaco, ne fa le veci uno o più vice-sindaci o consiglieri per esso delegati.

Vi sarà incompatibilità, quando l'ufficiale dello stato civile debba ricevere un atto in cui abbia interesse egli stesso o un suo ascendente o discendente, o fratello o sorella, o la moglie di lui, o un affine negli stessi gradi.

Art. 3. La delegazione si farà in principio di ogni anno, e potrà rivocarsi o rinnovarsi dal sindaco o da chi ne fa le veci, sempreché sia necessario o lo creda conveniente, mediante dichiarazione da presentarsi al consiglio delegato che ne prenderà atto.

La delegazione sarà inscritta in testa del registro delle nascite.

Art. 4. Un registro a stampa in doppio originale è destinato in ogni comune a ciascuna classe degli atti dello stato civile.

I fogli sono segnati con numero progressivo, e vidimati dal presidente del tribunale di prima cognizione o da uno dei giudici per esso delegato.

Nella prima pagina sarà indicato il titolo del registro e di quanti fogli è composto.

Art. 5. Nei casi d'impossibile o difficile comunicazione delle frazioni di un comune col capoluogo, il vice-sindaco colà residente riceverà gli atti di nascita e di morte, finchè le comunicazioni sieno ristabilite.

Se vi saranno consiglieri colà residenti, uno di essi verrà delegato come supplente al vice-sindaco.

Ove manchi il vice-sindaco, saranno, delegati due consiglieri ivi residenti, e quando manchino pur essi, o ve ne abbia un solo, saranno rispettivamente eletti dal consiglio delegato, per ricevere gli atti dello stato civile, due o uno degli abitanti.

Le delegazioni saranno fatte ed inscritte in conformità all'art. 3.

Art. 6. Nelle dette frazioni di comune, l'ufficiale dello stato civile sarà provveduto di due registri a stampa e di tanti fogli volanti, essi pure stampati, quanti corrispondono al doppio numero dei fogli di ciascun registro.

I due registri saranno segnati con numero progressivo e vidimati come all'art. 4.

Saranno egualmente segnati e vidimati i fogli volanti, in modo però che ad ogni foglio del registro corrispondano due di essi.

Art. 7. Ogni atto di nascita o di morte sarà inscritto nel rispettivo registro e nei due fogli volanti corrispondenti.

Appena fatte libere le comunicazioni, gli atti inscritti nei fogli volanti saranno trasmessi al sindaco, che gli farà trascrivere nel registro dei comuni.

Art. 8. Gli atti dello stato civile saranno inscritti nei registri senza interruzione o spazio in bianco.

Tranne i casi contemplati nell'articolo precedente, è vietato lo inscriverli sopra fogli volanti sotto pena di nullità.

Gli atti enuncieranno i nomi, cognomi, l'età, la professione ed il domicilio di tutti coloro che vi intervengono.

La data dell'anno, mese, giorno ed ora della redazione dell'atto, come qualunque cifra numerica sarà espressa in tutte lettere.

Art. 9. Sono proibite le abbreviazioni, e si eviteranno, quanto è possibile, le postille e le cancellature.

In caso di necessità le cancellature si faranno in modo che possa leggersi quanto fu cancellato, e le postille si aggiungeranno a piedi dell'atto, ed avanti le sottoscrizioni, in luogo designato nel foglio, dove si dovrà pure enunciare se vi sono o no postille o cancellature, e il numero di esse.

Art. 10. Nella redazione degli atti non si potrà inscrivere alcuna cosa sia per annotazione, sia per indicazione o dichiarazione, oltre quello che deve dichiararsi dai comparenti.

Art. 11. L'ufficiale dello stato civile darà lettura degli atti alle parti comparenti, ed ai testimoni, e ne farà menzione.

Art. 12. Ciascun atto sarà sottoscritto dai comparenti, dai testimoni e dall'ufficiale dello stato civile.

Se taluno non sapesse o non potesse sottoscrivere, dovrà sottosegnare, e l'uffiziale farà menzione della causa che ha impedito al medesimo di sottoscrivere.

Art. 13. Quando l'atto sarà compiuto a termini dell'articolo precedente, non vi si potrà fare alcuna annotazione, rettificazione o modificazione, che in virtù di sentenza definitiva.

Art. 14. Quando le parti non saranno tenute, per disposizione di legge, a comparire personalmente, potranno farsi rappresentare da persona munita di procura speciale ed autentica, di che si farà menzione nell'atto medesimo.

Art. 15. I testimoni dovranno essere maschi, maggiori di età, parenti o altri, e scelti dalle persone interessate o in difetto dall'ufficiale dello stato civile.

Art. 16. In fine di ciascun anno i registri saranno chiusi e sottoscritti dall'ufficiale dello stato civile, e muniti ciascuno di una tabella per ordine alfabetico degli atti in essi contenuti.

Un originale sarà deposto negli archivi comunali, e l'altro alla segreteria del tribunale di prima cognizione della provincia.

Art. 17. Le procure e qualunque documento di cui si debba far menzione negli atti dello stato civile, o che debbano essere inscritti ne' registri, saranno sottoscritti o segnati dalla parte che li produce, e dall'ufficiale dello stato civile, e raccolti in un volume che in fine di ogni anno, e unitamente al doppio dei registri sarà depositato nella segreteria del tribunale.

Art. 18. L'avvocato fiscale della provincia verificherà i registri al tempo del loro deposito, e farà processo sommario della verificazione.

Egli dovrà anche nel corso dell'anno, ove lo stimi utile, verificare o far verificare i registri per mezzo del giudice di mandamento.

Quando riconosca che vi sia alcuna infrazione della legge, o indizio di reato, promoverà il procedimento che sarà del caso.

Art. 19. Qualunque persona potrà avere, dai depositari dei registri, gli estratti, i quali faranno fede, sino a che vengano impugnati per falso, quando sieno conformi ai registri medesimi.

Art. 20. Per ogni estratto di nascita o di morte si pagherà la tassa di cent. 30, e per uno di matrimonio quella di cent. 60, non compreso il diritto del bollo.

Art. 21. Per i poveri, tali dichiarati con atto del sindaco, si farà la spedizione degli estratti suddetti, senza pagamento di tassa e col bollo a debito.

Art. 22. Gli atti dello stato civile sì dei regnicoli e sì degli stranieri, formati in paese straniero saranno validi se furono redatti nelle forme usate in quel paese, e gli estratti di essi presentati in forma regolare ed autentica faranno fede, come è detto all'articolo 19.

Art. 23. Gli atti dello stato civile dei regnicoli formati in paese straniero saranno pur validi, se furono ricevuti in conformità della legge dello Stato da un agente consolare del regno, e da chi è specialmente abilitato a farne le funzioni.

Art. 24. Allorquando non si saranno tenuti i registri o si saranno smarriti o distrutti interamente od in parte, oppure vi sarà omessione di un atto nei medesimi, potrà farsi la prova tanto per documenti o per scritture provenienti da genitori defunti, quanto per testimoni, salvo ciò che è disposto sulla ricerca della paternità e della maternità nel titolo *della paternità e della figliazione*, e quello che è stabilito sugli atti di matrimonio nella legge *sul matrimonio*.

Se l'omessione è accaduta per dolo del richiedente, egli non sarà ammesso alla prova autorizzata dal presente articolo.

Art. 25. Ogni infrazione alla presente legge commessa dagli ufficiali dello stato civile nel ricevimento degli atti sarà punita con pena pecuniaria dalle lire cinque alle duecento.

Il rifiuto di registrare un atto di nascita o di morte sarà punito con multa estensibile sino a trecento lire.

Art. 26. I depositari dei registri sono civilmente responsabili delle alterazioni che sopravvenissero ai medesimi, a meno che non provino che si trovavano nella impossibilità d'impedirle.

Quando sieno dichiarati risponsabili, avranno regresso contro gli autori delle alterazioni.

Art. 27. Se le infrazioni della legge sieno tali da produrre o difetto dell'atto o la nullità di esso, o si trovino nei registri alterazioni o falsificazioni, o avvengano sottrazioni, trafugamenti o distruzione dei medesimi per cagione di negligenza, i colpevoli saranno puniti con multa estensibile a lire trecento, od anche col carcere da quindici giorni a sei mesi, senza pregiudizio delle pene stabilite dal codice penale.

CAPO II. — *Degli atti dello stato civile della famiglia reale.*

Art. 28. Il presidente del senato assistito dal notaio della corona adempirà le funzioni di ufficiale dello stato civile per gli atti di nascita, di matrimonio e di morte del re e delle persone della famiglia reale.

Art. 29. Gli atti saranno inscritti sopra un doppio registro originale, l'uno dei quali sarà custodito negli archivi reali di corte, e l'altro negli archivi del senato, di conformità all'art. 38 dello Statuto.

CAPO III — *Degli atti di nascita.*

Art. 30. La dichiarazione di nascita dovrà farsi in presenza di due testimoni nei tre giorni consecutivi al parto all'ufficiale dello stato civile, al quale sarà presentato il neonato, salvo il caso dell'art. 51.

La nascita sarà dichiarata dal padre, quando la madre avesse partorito fuori del suo domicilio lo sarà dalla persona presso cui si è sgravata; e in loro mancanza, dalle persone dell'arte o da quelle che avranno assistito al parto.

L'atto di nascita sarà senza dilazione inscritto nei registri.

Se la dichiarazione non è fatta in tempo debito, le persone dell'arte e quella presso cui il parto è avvenuto incorreranno nella pena dell'articolo 25, § 1.

Art. 31. Nell'atto di nascita s'indicheranno il giorno, l'ora ed il luogo della medesima, il sesso del bambino, i nomi che gli verranno dati, i nomi, cognomi, la professione e il domicilio del padre e della madre, e quelli dei testimoni e del dichiarante.

Art. 32. Non conoscendosi il padre in dipendenza di legittimo matrimonio, non potrà inscriversi la paternità che quando venisse dichiarata da lui stesso.

Art. 33. Se il parto avverrà in una caserma, o casa di ricovero o di pubblica beneficenza, o negli spedali, o nelle carceri, i superiori di questi luoghi saranno tenuti di far osservare quanto è prescritto per la presentazione del bambino all'ufficiale dello stato civile, senza che cessi perciò l'obbligo della dichiarazione nelle persone indicate dall'art. 30.

Art. 34. In caso di pericolo di morte del bambino, l'uffiziale dello stato civile sarà obbligato, sopra richiesta, a trasferirsi nella casa del parto, per ricevere l'atto di nascita.

Avrà lo stesso obbligo, se il padre lo richiegga, per ragione di malattia che lo impedirebbe di fare nei tre giorni la sua dichiarazione di nascita.

Art. 35. Le dichiarazioni di nascita che si volesse fare dopo i tre giorni consecutivi al parto, non possono essere ricevute dal sindaco, se non vi è autorizzato per decreto del giudice di mandamento dove seguì il parto.

Detto decreto dovrà comprovare, colla deposizione di due testimoni, il tempo della nascita e le circostanze indicate nell'art. 31, e sarà emesso sopra l'istanza che dovrà presentarsi entro i 15 giorni successivi ai tre giorni suddetti dal padre o dalla madre ove si tratti di figliazione naturale.

Il decreto consegnato in originale al richiedente, sarà, entro tre giorni, presentato all'ufficiale dello stato civile, e da questo inscritto nei registri sotto la data della presentazione.

Passati i quindici giorni suddetti, se vogliasi provvedere all'omissione dell'atto di nascita, si procederà davanti al tribunale di prima cognizione, come è prescritto nei casi di rettificazione.

Art. 36. Chi trovasse un fanciullo nato di recente, sarà obbligato di consegnarlo all'ufficiale dello stato civile, insieme con le vesti e gli altri effetti rinvenuti sopra di lui.

L'ufficiale dello stato civile ne redigerà processo verbale, indicando tutte le circostanze di tempo e di luogo, in cui fu trovato il fanciullo, la sua età apparente, il sesso, il nome che gli sarà posto, e l'autorità civile cui sarà consegnato.

Quindi egli procederà all'iscrizione dell'atto di nascita sui registri, in conformità delle risultanze del processo.

Art. 37. Presentandosi dal padre o dalla madre all'ufficiale dello stato civile del loro domicilio copia debitamente legalizzata dell'atto di nascita di un loro fanciullo che fosse avvenuta accidentalmente in altro comune, quegli lo trascriverà nei registri sotto la data della presentazione, facendo menzione della persona che lo avrà presentato.

Art. 38. L'ufficiale dello stato civile, cui sia consegnato un atto autentico di ricognizione, o di adozione, o di legittimazione di un fanciullo, farà menzione di esso in margine dell'atto di nascita, come della persona che lo avrà esibito.

(Continua)

CRONACA DI FRANCIA. Il principe presidente assistè giorni sono alla seduta del consiglio di Stato nella quale dovea trattarsi di alcuni progetti di nuove imposte destinate ad equilibrare il bilancio attivo con quello passivo. Sembra che abbia prevalso il principio di un'imposta suntuaria sulle carrozze, sui cavalli, sui cani, non che sulla fabbricazione della carta d'ogni specie. In quanto a quest'ultimo articolo si sarebbe adottata la misura di 25 cent. d'imposta per ogni chilogramma.

Sulle carrozze di lusso ecco qual diritto penserebbesi di stabilire:

Carrozze a quattro ruote a Parigi L. 120
due ruote » 60

Nelle città di 50m. o più abitanti la tassa sarebbe di 90 e di 45 franchi; in quelle dai 4000 ai 50,000 abitanti, di 60 e 30 franchi, ed in tutti gli altri di 30 e di 15 franchi.

Sarebbe disposto ugualmente un'imposizione di 50 franchi sugli stemmi gentilizii ed una di 5 franchi sui cani.

Tanto le vetture che i cavalli adoperati pel commercio non andrebbero soggetti a tassa alcuna.

Oltre di questi progetti finanzierii, il governo occupasi egualmente di un altro che mira ad elevare il diritto proporzionale di registro in alcune trasmissioni d'immobili, non che l'altro diritto di consumazione dell'alcool.

Quest'aumento delle imposte è una necessità portata dallo squilibrio dei bilanci, e dall'impossibilità di ripararvi mediante le economie. La commissione del bilancio si era messa coraggiosamente a quest'impresa, ed avea da principio, per quanto dicesi, tracciato un risparmio di 120 milioni; ma all'ora che parliamo è ben assai che questi siano ridotti ad una mezza dozzina tutto al più: si era cercata una diminuzione di 40 milioni nell'esercito; ma il generale Saint-Arnaud rispose secco e netto che non rimanderebbe un solo uomo, dandone ragioni fondate sulle condizioni politiche, e turando la bocca a tutta la commissione, che quindi fu costretta a rinunciare a tutti i suoi progetti e sarà anche necessitata a piegare sotto il peso delle nuove imposizioni.

Il *Moniteur* ha pubblicato il bilancio trimestrale della Banca ed un discorso del sig. prefetto di Parigi col quale dà conto della condizione del commercio della capitale. Il secondo presenterebbe risultati assai favorevoli; giacchè darebbe un aumento di otto milioni nel commercio di esportazione: il primo all'incontro sarebbe poco rassicurante; giacchè non si vedrebbe che un continuo aumento dell'incasso metallico ed una diminuzione nella circolazione.

(*Corrispondenza part. dell'* Opinione)

Parigi, 11 *giugno*. Il principe Napoleone cugino del presidente è rientrato completamente nelle grazie dell'Eliseo; si vuole che fra non molto egli possa essere nominato governatore dell'Algeria, posto che converrebbe creare appositamente, giacchè sino ad ora il supremo comando di quella colonia militare appartiene ad un generale.

Uno de' corrispondenti del *Risorgimento*, parlando degli strani terrori del signor Turgot a proposito dell'elezione di Rattazzi alla presidenza della Camera, aggiunse che era stata altamente disapprovata dall'attuale ministro di Sardegna, conte Collegno, il quale sarebbe anzi stato indotto a domandare il suo richiamo. Qui non ho mai udito parlare di manifestazioni simili per parte del conte Collegno. E come diplomatico, e come uomo politico, e non uomo di partito, è assai più probabile che siasi adoperato a ridurre alla sua vera proporzione, anzichè ad esagerare il significato del movimento parlamentare che condusse il sig. Rattazzi alla presidenza della Camera.

Il *comuniqué* apparso nel *Moniteur* circa il lavoro della domenica ha prodotto in Parigi un ottimo effetto, imperocchè nel mentre dimostra che il governo rispetta, sin dove può, le leggi ecclesiastiche, rassicura la gran massa degli operai, cui l'inoperosità della domenica riusciva una forte diminuzione ne' mezzi di sussistenza.

La disgrazia di Véron è indubitata: molti pubblici funzionari e persone notevoli rifiutarono di recarsi al suo pranzo ed alla festa che intendeva dare à *la Tuilerie*. Il discorso della giornata si aggira quindi sul partito al quale si appiglierà il signor Véron, e sul colore che darà alle sue bandiere.

Tutto ciò non ha per altro influito per nulla alla borsa, e certo non ne valeva la pena.

È qui da alcun tempo il generale Dufour, ed è in continua relazione e conferenza col principe presidente.

A Vincennes si sta allestendo una formidabile artiglieria, e corre voce, non so per altro con quale fondamento, che tutti i reggimenti d'infanteria saranno aumentati di un battaglione. Sembra pure che nell'armata regni una singolare avversione per gli austriaci; in un banchetto dato poco tempo fa da alcuni ufficiali francesi, furono invitati ufficiali di tutte le nazioni, inglesi, prussiani e russi, ma nemmeno un austriaco. La guerra non è solo possibile, ma probabile.

STATI ESTERI

INGHILTERRA

Londra, 11 *giugno*. Il *Globe* annunzia che un consiglio di gabinetto sarebbe stato tenuto il 12 al ministero degli affari esteri a 3 ore pom.

— I due medici ai quali fu commesso di esaminare lo stato mentale del sig. Feargus O'Connor hanno fatta la lor relazione.

Eglino concludono che lo stato del prigioniere è tale, che nè gli si potrebbe render la libertà, nè lasciargli l'amministrazione dei suoi affari.

— Giusta il *Morning-Chronicle*, gran numero d'elettori di Londra attenderebbero a sostituire il signor Hume a lord John Russell nella lista dei candidati alla Camera dei comuni.

— Si legge nel *Freeman's Journal*:

Il telegrafo sotto-marino tra Holyhead e Howth non è stato ancora messo a disposizione del pubblico, a motivo di alcuna leggiera imperfezione che si è scoperta nel filo metallico, collocato dall'ufficio d'Amiens-street sino alla costeria di Howth. Molti signori che aveano presieduto al collocamento della linea, si recarono martedì (8) a Howth a fine di riparare al succennato difetto. Questa operazione è stata prestamente compiuta. La porzione sottomarina è in buono stato.

AUSTRIA

Vienna, 9 *giugno*. Il 16 corrente alle 10 del mattino, nel luogo destinato per le estrazioni nell'edifizio della Banca, nella Singerstrasse, avrà luogo un'estrazione a sorte delle serie di carta monetata spicciola. (*Gass. uff. di Vienna*).

— L'ambasciatore austriaco agli Stati-Uniti d'America, sig. Hülsemann, ebbe a di scorsi una conferenza col ministro degli affari esteri, e un'udienza dall'imperatore. *(O. T.)*

-- Si scrive da Innsbruck (Tirolo), in data 2 giugno:

Il Tirolo che sino al presente è stato il solo paese della Germania che non sia stato decimato dall'emigrazione ha ora pagato anch'esso il suo tributo alle regioni transatlantiche.

Nel corso del mese ultimo circa duemila individui di ogni età, uomini e donne, partirono dal Tirolo per Brema, e si recheranno di là agli Stati-Uniti.

Per la maggiore parte appartengono ai distretti di Ehrenberg, Jungholz, e specialmente alla vallata dell'Inn. Questi tutti possedono una somma più o meno forte di danaro, e nel numero ve ne sono molti che hanno venduto delle terre abbastanza considerevoli per acquistarne in America delle altre che siano già in piena coltivazione.

GERMANIA

Francoforte, 7 *giugno*. Sono pronti per la presentazione alla dieta federale diversi rapporti di commissioni, e si attende prossimamente anche quelle concernenti i lavori dei periti intorno alla legge sulla stampa. Si crede che in proposito sarà presa quanto prima una deteminazione dalla dieta.

Brema, 6 *giugno*. Nell'affare della lega della morte si sono fatti qui nuovi arresti. Fra le persone arrestate vi è anche un orologiaio di nome Reinken, già membro dell'estrema sinistra. Il tribunale criminale spiega una grande attività in questo processo, non si sa però se siavi qualche risultato.

Lipsia (Sassonia), 9 *giugno*. È stata pubblicata una legge concernente un nuovo imprestito per l'importo di 5,850,000 destinato ad amortizzare il resto dell'imprestito del 1844 di 4 milioni come anche quello relativo alla strada ferrata di Chemnitz.

Sebbene non siansi avverate le speranze di una estesa amnistia per gli affari del 1849, pure il re continua ad esercitare il diritto di grazia mediante diminuzione, o condono di pena ai singoli condannati. Ad uno di essi fu concesso di ricominciare la difesa per la terza volta.

Monaco, 10 *giugno*. La regina è partita per Berlino; questo viaggio ha per motivo ragioni di famiglia. Il soggiorno di S. M. nella capitale della Prussia sarà di breve durata.

Stoccarda, 9 *giugno*. Il consigliere di Stato, signor di Neurath, è stato definitivamente nominato ministro degli affari esteri. Con questa nomina sono assolutamente smentite le voci corse in questi ultimi giorni di cangiamenti ministeriali dipendenti dalle conferenze doganali di Darmstadt. Il sig. Neurath reggeva finora per *interim* il dicastero degli affari esteri.

PRUSSIA

Colonia. L'*Indicatore Cattolico* si lagna che le interpellanze di un vero *Gesuitofobo* (il maggiore Bülow che fa inserire i suoi articoli contro i gesuiti nella *Gazzetta di Spener*) abbiano già provocato delle misure ufficiali contro i reverendi padri.

A Posnania furono vietate le ulteriori prediche a due gesuiti, che già da più di un anno facevano il loro mestiere in Posnania e in Slesia, e ciò per mancanza di regolarità nei loro passaporti.

A Breslavia era stato progettato un treno separato per recarsi a Vienna, onde assistere alla processione del *Corpus Domini*, ma la spedizione non ebbe luogo per impreveduti impedimenti, come dicono i fogli clericali, o per mancanza di aderenti al progetto, come dicono i fogli protestanti.

La *Volkshalle*, giornale clericale di Colonia, è sotto processo per due articoli, uno diretto contro l'esercito prussiano, l'altro contro la sentenza che ha condannato il ministro Hassenpflug, come falsario. Questi due processi sono tanto più importanti, perchè il foglio è già stato condannato una volta, e la terza condanna ha per conseguenza la soppressione del foglio.

DANIMARCA

Copenhaguen, 7 *giugno*. La *Gazzetta di Berling* ha pubblicato ieri una lettera patente del re in data di Friedrichsborg, il 26 maggio, concernente le nuove elezioni generali pel *volksthing*, che succedono il 4 agosto, epoca nella quale sarà sciolto il *volksthing* istesso.

Il consigliere di Stato Simony è stato nominato il 3 corrente ministro dei culti e dell'istruzione pubblica.

Stamane, alle 10, il re e il principe ereditario, col loro seguito, sono partiti sul legno a vapore l'*Hecla* per Elsingborg in Isvezia.

SPAGNA

Si scrive alla *Gazzetta d'Augusta* in data di Madrid 2 giugno:

» Se il portafoglio della marina non è stato ancora conferito, la causa ne è che l'uomo cui sarà dato non si trova in Spagna ma alle isole Filippine. È questi il valente contrammiraglio don Manuel de Quesada. Egli arriverà a Madrid verso la fine di luglio. Frattanto il ministro della guerra provvede interinalmente all'andamento degli affari. Vi comunico questa notizia per se stessa di poca importanza, perchè i giornali francesi vorrebbero far credere che il signor Bravo Murillo non trova nessuno che voglia assumersi quel ministero.

» Una parte della stampa straniera fa ogni sforzo per rendere sospetto il ministero attuale, eppure dal 1833 in poi non vi fu un altro gabinetto che siasi preso tanto a cuore la prosperità interna della Spagna. Gli spagnuoli lo sanno, e ne sono orgogliosi perchè il signor Bravo Murillo non si è messo in mano nè dell'Inghilterra nè della Francia. Questo provvido ministro si è occupato assai delle miniere, che da qualche anno vanno prosperando, e non contribuiranno poco alla ricchezza del paese. Una prova ne somministrano le miniere d'argento a Hiende la Encina nella Mancha. Allorchè Murillo assunse il portafoglio delle finanze sotto la presidenza di Narvaez, era quel luogo un villaggio insignificante. Ora vi si contano 11,000 abitanti, fra i quali 1500 minatori. Murillo fece venire molti tedeschi ed inglesi pratici di questi lavori. Anche le miniere di carbon fossile nell'Estremadura sono in prospero stato. »

STATI ITALIANI

DUCATO DI MODENA

Modena, 9 *giugno*. Ieri, 8 corrente, avanti il mezzodì, giunse in questa capitale proveniente da Parma il feld maresciallo Radetzky con seguito, e smontò al ducale palazzo, ove ebbe dagli augusti nostri principi accoglienza condegna ad un tanto personaggio.

S. E. questa mattina, prima delle 4 ant., è ripartita da Modena per restituirsi a Verona.

(*Mess. di Modena*)

TOSCANA

(*Corrispondenza dell'* Opinione)

Firenze, 12 *giugno*. Il prefetto ha risposto officialmente alla deliberazione del municipio fiorentino, relativa alla esportazione delle note tavole di bronzo contenenti i nomi dei fiorentini morti nella guerra dell'indipendenza. Vi trascrivo la lettera del prefetto, perchè mi sembra meriti di essere tramandata ai posteri. Essa è diretta al gonfaloniere del municipio:

» Ill.mo Signore,

» Mentre il R. governo ha sempre riconosciuto la proprietà del municipio sulle tavole in rame, in cui sono registrati i nomi dei fiorentini morti in Lombardia nella campagna del 1848, ha fatto uso di uno dei suoi inalienabili diritti, quello cioè di provvedere all'ordine pubblico destinando la località la più adatta a conservare simile Monumento.

» E questa essendo comparsa quella che offriva la cappella del forte di S. Giovanni Battista, luogo sacro al culto e destinato agli esercizii religiosi delle nostre truppe assoldate, ha fatto ivi affiggere le indicate due tavole, che per quanto proprietà del municipio non potrebbero avere altrove nè più acconcio, nè più rispettato collocamento.

» Essendo queste le disposizioni del ministro dell'interno partecipate alla prefettura, che rassegnava a quel superiore dipartimento la deliberazione compiegatami con officiale del 30 di maggio caduto, le comunico a V. S. Ill.ma, in riscontro alla relativa ministeriale, acciò per di lei mezzo possano esser fatte conoscere al municipio, nell'atto in cui ho l'onore ecc.

» Il 7 giugno 1852.

» F. PETRI. »

E nuovo in verità questo modo di riconoscere la proprietà di alcuno sopra una cosa, e poi disporne come più aggrada ad insaputa del proprietario. Quanto a me son persuaso che una volta estesa questa pratica, lo stesso Proudhon acconsentirebbe a cancellare la sua massima che la proprietà è un furto. Non mai socialista nè comunista inventò una più commoda teoria, e se questa giungerà al club socialista di Londra, chi sa che il ministro Landucci non abbia la consolazione di vederla posta a base di un qualche nuovo libro sulla proprietà.

Se il governo credea che a mantenere l'ordine pubblico fosse opportuno togliere quelle tavole dalla chiesa di Santa Croce, la via più naturale da tenersi era quella di renderne inteso il proprietario, cioè il municipio. D'altronde a questo e non al governo spettava la scelta del luogo creduto più congruo per depositarvele, ed il municipio non avrebbe mai scelta la cappella del forte di S. Giovanni Battista, occupato unicamente da truppe assoldate indigene e straniere ed inaccessibile ai cittadini.

Ora quelle tavole sono di proprietà del municipio, ma nelle mani del governo, il quale quanto possa avere a cuore di conservarle s'argomenta dallo studio e dall'ardore che pone in cancellare tutte le vestigia lasciate dal 1848.

Voi vedete adunque come la risposta del prefetto soprariferita sia improntata di un gesuitismo che ben rivela nell'autore la coscienza di aver compiuto un atto nefando, e che era tenta connestarlo. Ma queste arti, ormai viete, non illudono più nessuno, e ognuno sa *à quoi s'en tenir* su questo proposito.

La *Civiltà Cattolica* conferma nel suo ultimo fascicolo la notizia da me più volte annunziatavi, che cioè la corte di Roma insta perchè il governo granducale faccia nuove concessioni a favore della chiesa. Forse per ora non si vedrà nulla in proposito; il granduca è tutto occupato nelle leggi che ci ha promesse abolendo lo statuto fondamentale, ma una volta che si sarà sbrigato di questa bisogna, è certo che non tarderà a cedere ai voti del Vaticano.

INTERNO

CAMERA DEI DEPUTATI

Presidenza del vice-pres. GASPARE BENSO

Tornata del 15 *giugno*.

La seduta è aperta alle ore 1 1/2.

Si dà lettura del verbale della tornata antecedente.

Santa-Rosa presenta la relazione sul progetto relativo all'imposta prediale di Sardegna.

Approvasi il verbale.

Sulis e *Josti* domandano ed ottengono l'urgenza per due petizioni.

Sulis: La Camera sta per essere prorogata, molti deputati sardi mancano nè potrebbero essere avvisati in tempo. il progetto di legge per regolare l'imposta prediale dell'isola è di tutta importanza; crederei quindi conveniente che ne fosse rimandata la discussione al principio della seconda parte di questa sessione.

Pernati, ministro dell'interno: Io faccio invece per questa legge istanza d'urgenza, giacchè da questa dipende anche l'attuazione di quella per l'abolizione delle decime.

Sulis: Il sig. ministro mal si appone. La legge sulle decime dipende da un'altra che non fu ancora presentata.

G. di Cavour: Appoggio anch'io l'istanza d'urgenza, giacchè dal riordinamento dell'imposta prediale dipende in gran parte anche la riorganizzazione comunale e finanziaria dell'isola. V'ha inoltre una commissione che lavora intorno al cadastro, nè potrebbe essa procedere senza aver norma da questa legge, circa il sistema a cui attenersi.

L'urgenza è consentita.

Prestano giuramento i deputati Sanna-Sanna e Carlo de Viry.

Cibrario, ministro delle finanze, presenta due progetti di legge per crediti supplementari e ne ottiene l'urgenza.

Revel presenta la relazione sui progetti di legge per l'aumento del quarto dell'imposta prediale e per la formazione del cadastro.

Ricci V. presenta la relazione sul progetto di legge per modificazioni allo statuto della Banca Nazionale.

Questi due progetti sono dichiarati d'urgenza.

L'ordine del giorno porta:

Seguito della discussione sul progetto di legge relativo a modificazioni del personale dell'amministrazione di pubblica sicurezza.

Continua la discussione sull'art. 3, che riproduciamo:

» Art. 3. Sulla richiesta dei singoli comuni, o di più comuni, che in ciò s'accordino, potranno stabilirsi delegati speciali anche nelle città e terre che non sono capi-luoghi di divisione e di provincia. Questi delegati avranno gli attributi, di cui nella legge 30 settembre 1848, esclusi quelli accennati nell'art. 14 della medesima.

» In questi casi la spesa è a carico del comune richiedente; e se la richiesta è fatta da più comuni, sarà fra essi ripartita in ragione di popolazione. »

Daziani propone in sostituzione il seguente:

» Art. 3. In ogni comune non capo-luogo di provincia avente una popolazione eccedente 10m. anime sarà stabilito un delegato comunale sotto la dipendenza del sindaco.

» Negli altri comuni potranno pur stabilirsi delegati comunali sulla richiesta di un comune o di più comuni che in ciò si accordino.

» Tali delegati avranno gli attributi, di cui nella legge 30 settembre 1848, esclusi quelli accennati nell'art. 14 della medesima.

» La spesa dei delegati comunali è a carico per un terzo dell'erario pubblico e per due terzi del comune richiedente; e se la richiesta è fatta da più comuni, sarà fra essi ripartita in ragione di popolazione. »

Farini, relatore, e *Pernati* si oppongono all'accettazione di quest'articolo.

Sono successivamente posti ai voti e rigettati l'articolo del deputato Daziani, quello del dep. Viora e l'emendamento del dep. Lanza.

Lanza: Propongo la soppressione dell'art. 3 onde lasciare tutta la responsabilità al governo.

Pernati: Ma è pur necessario che il governo sia autorizzato per legge a creare questi ufficiali di pubblica sicurezza.

Lanza: Il ministro potrà ottenerla all'uopo o nel bilancio o con altra legge. Ma questa lo sgraverebbe da ogni risponsabilità. Mi pare che bisogna o che il ministero possa imporre la spesa ai comuni, o che il governo debba farla lui stesso.

Barbavara: Il governo è sempre risponsabile dell'operato dei suoi dipendenti.

La proposta di soppressione è rigettata, ed approvasi l'articolo qual è proposto.

Si passa quindi a discutere il seguente:

» Art. 4. La nomina di tutti i funzionari di pubblica sicurezza è fatta per decreto reale, a proposta esclusiva del ministro dell'interno, al quale spetta fare le destinazioni dei delegati e del personale di segreteria.

Mellana: La legge del 1845 porta che gli assessori e delegati debbano riportare il voto favorevole del consiglio del comune, in cui hanno da fissare la loro residenza.

Vorrei almeno sapere le ragioni che indussero il sig. ministro ad abrogare questa disposizione, a restringere la libertà dei comuni, mentre è da tutti riconosciuta la necessità di allargarla.

Gerbino C. dice che il ministero avendo tutta la risponsabilità deve anche avere tutta la libertà d'azione, e intiera facoltà di scegliere a sua posta gl'impiegati di polizia.

Sulis: Appoggio la soppressione in quanto che, essendo ormai carattere di questa legge quello di polizia governativa, e d'altronde le guardie di sicurezza essendo gente nuova e in numero di soli 5 e talora di due nelle città infuori di Genova e Torino, è d'uopo dar loro una maggior influenza morale; ciò che si può ottenere ponendo obbligatoria l'approvazione dei comuni.

Mellana: Se la Camera avesse da accettare questo articolo, ne verrebbe che il ministero, avendo piena libertà di nomina, potrebbe, se il volesse, ripristinare tutta l'antica polizia. La polizia più che altro dev'essere una magistratura e la legge del 48, fatta quando il potere legislativo era in mano al potere esecutivo, pure assegnò il limite del voto favorevole dei comuni, riguardo ai delegati, che in essi dovessero risiedere.

Pernati: Il governo coll'art. 2 di questo progetto si è esplicitamente addossata tutta la risponsabilità delle operazioni di polizia; è perciò necessario che abbia anche una libertà pari a quella risponsabilità.

Farini: Il diritto di proposta che per la legge del 48 hanno i comuni è illusorio, o talora anche dannoso al servizio, perchè o mancano di dati per servirsene utilmente, o se ne servono non sempre con imparzialità. Egli è questo diritto di proposta che si vuol toglier di mezzo. Consideri la Camera che qui non si tratta di questione di libertà, e che d'altronde è necessario che il governo abbia fiducia ne' suoi impiegati, possa destituirli, premiarli ed assumerli a suo arbitrio.

Cadorna: Se non si vuol andar innanzi, pazienza; ma non posso acquietarmi a che si vada indietro. La legge del 48 vuole che i delegati comunali ottengano l'approvazione dei comuni; e questa disposizione è giusta e provvida, perchè e i delegati sono pagati dai comuni, ed è necessario che godano la fiducia delle popolazioni; e questa una guarentigia di libertà che non poteva essere eliminata da una gravemente dannosa esperienza; esperienza che non si è verificata.

Ponza di S. Martino dice che se il governo dovesse render conto ai comuni degl'impiegati, che loro manda, sarebbe molto inceppato nelle sue operazioni, e gli sarebbe quasi impossibile traslocare i delegati da un comune all'altro.

Farini osserva che i comuni hanno già una sufficiente guarentigia nel diritto di petizione e nella stampa libera; che d'altronde sarebbe imbarazzare il governo il volerlo costringere ad ottenere quell'approvazione, giacchè succede che talora debbe mandare tal uomo, cui appunto il comune non vorrebbe.

Guglianetti dice che, per i bisogni straordinari, il governo ha già il commissario provinciale che può mandare in giro; che d'altronde, se si restringerà in questo rispetto la libertà dei comuni, si otterrà l'effetto contrario d'indurli a tollerare anche qualche men buona loro situazione, piuttostochè aver ad accogliere un commissario malviso.

Cadorna propone che all'articolo si aggiungano le seguenti parole: » Fermo però il disposto dell'art. 5 della legge 30 settembre 1848. »

Mellana aderisce all'emendamento *Cadorna*.

Guglianetti: Allora bisognerebbe anche sopprimere la parola *esclusiva* dell'articolo.

Cadorna assente.

Pernati: In qualche caso la legge del 1848 è ingiusta, per esempio quando dispone che per assumere il delegato mandamentale si debba sentire il solo avviso del comune capo-luogo.

La proposta *Cadorna* è rejetta.

Sineo: Anche sotto il governo assoluto, questi impiegati erano eletti dal municipio. Ed ora si vorrà temere tal sorta di nomina? Riprendo l'emendamento di soppressione.

Pernati: La soppressione proposta dal dep.

Sineo condurrebbe allo stesso effetto dell'emendamento *Cadorna*, e la Camera si è già pronunciata in proposito.

Sineo: Altro è il sancire esplicitamente la legge antica, altro il non pregiudicare la questione per la riforma avvenire. Nè l'esperienza che si è fatta di 8 soli delegati mandamentali può dirsi sufficiente, per trarne argomento ad annullare una legge esistente.

La soppressione è respinta.

Bottone propone quest'altra aggiunta: « ... serbato, per rispetto ai delegati contemplati nell'articolo precedente, il disposto dell'ultimo alinea dell'art. 5° della legge 30 settembre 1848. »

Pernati: Ma questo emendamento si confonde con quello già proposto dal dep. Cadorna e dalla Camera reietto.

Bottone: No, perchè è limitato ai soli delegati municipali.

Barbavara a nome della maggioranza della commissione aderisce all'emendamento *Bottone*.

Pernati: Non posso assolutamente accordarmi colla commissione. Quest'emendamento sconvolgerebbe tutta l'economia della legge. D'altronde, perchè non si avrebbe desso ad estendere anche agli assessori di Torino e di Genova, che sono come i delegati municipali di queste due città?

Guglianetti: Gli assessori non si sa ancora da chi saranno pagati; mentre è certo che i delegati mandamentali lo saranno dai comuni.

L'emendamento *Bottone* è reietto ed approvasi l'art. 4.

« Art. 5. Le funzioni attribuite dalla legge 30 settembre 1848 agli apparitori sono disimpegnate da un corpo di guardie di pubblica sicurezza, che sarà organizzato con apposito regolamento per decreto reale.

» I carabinieri veterani sono definitivamente soppressi. »

Robecchi: Le guardie di pubblica sicurezza sono 294 e costano 218,000 lire. Di esse guardie, 165 sono assegnate a Genova e Torino, a una popolazione cioè di 250,000 abitanti, che ha già guardia nazionale, nerbo d'armata, carabinieri a piedi ed a cavallo e guardie municipali. Le altre 129 devono bastare per il resto del paese, cioè per una popolazione di 4 milioni d'uomini. Non capisco come due sole guardie in una provincia, senza il dono dell'ubiquità, possano procacciar la pubblica sicurezza. Questa somma dunque è affatto gettata, ed è il caso di dire che si è speso poco per ottener nulla. Propongo perciò la soppressione della prima parte di quest'articolo.

Pernati: La guardia nazionale, per quanto sia attiva, non potrebbe mai adempiere a questi uffici di polizia. Del resto, osserverò, quanto alle guardie di pubblica sicurezza, ora apparitori, che nel 51 di 924 arresti, 595 furono fatti da loro. Quelle sparse nello Stato poi sono poche, è vero, ma non inutili. Io non ho introdotto in questo proposito nessuna innovazione. Non ho fatto altro che organizzare e fissare il numero di questi agenti che erano già portati nella legge del 48.

Sineo insiste dicendo che, se gli apparitori fanno già tanto bene il dover loro, devesi dunque prescindere da ogni innovazione; che si deve spingere l'organizzazione della guardia nazionale, che l'arma dei carabinieri, del resto, come si trova già agli ordini della magistratura, così può essere incaricata anche del servizio di polizia.

Pernati risponde ch'egli non fa nessuna innovazione; chè i carabinieri hanno già un servizio eccessivo, appunto per essere a disposizione dei tribunali di prefettura e dei magistrati d'appello; che non ha mai trascurato nulla per l'organizzazione della guardia nazionale; anzi, che ha fatto talora più di quel che avrebbe dovuto fare il governo.

Mellana: Cento trenta guardie di pubblica sicurezza sparpagliate sopra 30 intendenze non potranno servire che a scopare gli uffizi, far le provviste dei delegati e degli intendenti, e condurre a spasso i ragazzi (*ilarità*).

Il signor ministro dell'interno dice d'aver fatta una grossa economia col sopprimere i veterani; ma egli li ha mandati al bilancio della guerra; bilancio che può essere estraneo al ministro dell'interno, ma che non è a noi che li paghiamo tutti (*ilarità*). Invece di soldati chi assumerà il signor ministro per questo servizio? Io credo che le 150 lire d'ingaggio faranno accorrere gli uomini meno morali.

Dico la verità, che m'intendo qualche cosa di organizzazione di polizia, perchè me ne sono occupato pel mio comune, e per ciò lotto da due anni col governo; ma il consiglio comunale del mio paese decise che le guardie di pubblica sicurezza si avessero a prendere fra i sortenti dall'arma dei carabinieri o, in mancanza di questi, fra quelli che dall'armata.

Il presidente: La parola e al deputato di San Martino.

Molte voci: A domani! a domani!

La seduta è sciolta alle ore 5 1/2.

Ordine del giorno per domani.

Seguito della discussione del progetto di legge per una modificazione del personale dell'amministrazione di pubblica sicurezza.

Interpellanza del dep. Valerio al ministro dei lavori pubblici sul monumento a Carlo Alberto.

Oggi fu pubblicato il decreto dell'intendenza che approva lo stabilimento di un imposta di L. 15 sopra ogni cane a beneficio del comune di Torino.

— Il 14 è morto, nell'ospedale di Ciamberi, un fanciullo di dieci anni colpito d'idrofobia.

— Ieri sera il signor Gilardoni, artista di quell'eccellente merito, che i nostri lettori sanno già, dava al *Sutera* il suo ultimo concerto. Egli suonò, come sempre, con quella eleganza precisione, con quello squisito sentimento, con quella passionata maniera che lo fanno tanto distinto. Epperò gli applausi furono molti e ben meritati. Nè questi mancarono agli altri artisti, che si produssero nello stesso concerto; fra i quali ci piace accennare alla damigella Luigia Stramesi, violinista, di cui abbiamo già detto il tocco agile e sicuro; ed al pianista sig. Beretta, che eseguì con brio e sentimento una bella fantasia sopra motivi della *Norma*.

Vercelli, 13 *giugno*. Leggevasi giorni sono nella *Campana*, che mentre il governo profonde il suo denaro negli emigrati, lascia andar mendicando in Vercelli due soldati ciechi che combatterono nella guerra d'indipendenza.

Siamo in grado di dichiarar falsa questa notizia.

Tre sono i soldati appartenenti al R. esercito, e che soffrono in Vercelli per malattia d'occhi; nessuno d'essi va mendicando. Uno solo uscito testè da questo ospedale, dopo un'operazione non troppo felice, ricevette sussidio da una persona, onde recarsi per nuova cura in Pavia.

Questo era soldato nella riserva e fu congedato dal corpo Veterani ed Invalidi un anno fa col vantaggio di sei mesi di paga.

— Sono giunti i reali decreti che ordinano la pronta attivazione dei battaglioni mandamentali della guardia nazionale per tutta la divisione.

(*Vessillo Vercellese*)

Genova, 13 *giugno*. Il piroscafo della compagnia napolitana il *Vesuvio* giungeva ieri sera 12 corr., venendo da Napoli con 191 passeggieri, fra i quali la signora contessa di Ligny, vedova del fu re di Prussia, ed il sig. Thiers, antico ministro di Francia, esiliato dal territorio della repubblica francese.

Il sig. Thiers, dopo di essere passato per Firenze e Roma, si era recato in Napoli; ma il suo amore per le belle arti gli aveva procacciate parecchie flussioni, che, neglette da principio, gli cagionarono di poi febbri non leggere e crisi di tosse assai dolorose. Egli attribuisce tali sue sofferenze alle frequenti transizioni alle quali si è esposto in Italia, dal caldo del sole all'aria fresca dei siti monumentali che voleva visitare.

Il sig. Thiers si reca a Torino, dove rimarrà tre o quattro giorni, e di là in Isvizzera dove divisa di passar la bella stagione o a Vevay o a Clarens sulle rive del lago di Ginevra, dove la signora Thiers e la signora Dosne, le quali han dovuto oggi stesso lasciare Parigi, andranno a raggiungerlo per rimaner con lui fino al prossimo inverno.

I passeggieri del *Vesuvio* hanno potuto sbarcar ieri, sabbato, alle 11 di sera. Un accidente è occorso in questo sbarco. Il servitore del signor Thiers, nello scendere nella navicella che doveva portarlo in terra, ha sdrucciolato sulla scala del legno a vapore ed è caduto in mare. I passeggieri, e specialmente le signore, levavano altissime grida; i marinari erano per tuffarsi in mare, quando al caduto veniva fatto di afferrare una fune; facil cosa fu allora il trarlo fuori dell'acqua e adagiarlo nella nave grondante acqua da per ogni dove come una fonte. Fortunatamente altro non soffrì che un'immersione improvvisa.

Il sig. Thiers è andato ad alloggiare all'albergo della *Croce di Malta*, ed è partito stassera per a Torino colle carrozze dell'impresa sarda in strada Nuovissima.

Collo stesso piroscafo il *Vesuvio*, proveniente da Napoli, sono pur giunti il giorno 12 corrente:

La contessa di Wilkau (principessa di Prussia matrigna del re) per Genova;

Don Francesco Doria, principe di Centola (Napoli) per Genova;

Il principe Pio, marchese di Castel Rodrigo (Spagna) per Genova;

Di Gregorio Don Leopoldo dei principi di Sant'Elia napoletano, per Genova;

Il sig. Blanch Carlo Cristoforo gentiluomo inglese con undici persone di seguito, per Genova.

4 *detto*. Luigi Prierio di Gaetano Leopoldo, e Giacomo Ferrando di Giuseppe nominato il *Bottiglia*, vennero imputati dal pubblico ministero, il primo di essere autore, ed il secondo di essere editore di uno stampato avente il titolo la *Sospensione della Maga*, contenente espressioni colle quali imputavano al giudice istruttore fatti insussistenti; che qualora sussistessero lo avrebbero potuto esporre ad essere prosequito con azione penale.

Il tribunale di prima cognizione di questa città, in data 1° aprile p. p., ha dichiarato convinto il Ferrando, lo condannò a mesi tre di carcere, e alla multa di L. 200, e dichiarato non convinto il Prierio, lo assolvette dalla fattagli imputazione.

Appellarono da questa sentenza il pubblico ministero ed il Ferrando. — Ed il magistrato di appello, in quest'oggi preseduto dal presidente Penecini, confermò la detta sentenza a riguardo del Prierio, e condannò il Ferrando a sei mesi di carcere e a 200 fr. di multa.

L'accusa era sostenuta dall'avv. Ansaldo, e la difesa rappresentata dagli avvocati Notti, Maurizio e Merialdi.

NOTIZIE DEL MATTINO

Torino, 16 *giugno*. Le notizie che abbiamo questa mane della salute dell'egregio avvocato Rattazzi, presidente della Camera dei Deputati, sono buone, e ci rassicurano interamente non essevi nella sua malattia alcuna gravità.

Parigi, 13 *giugno*. Le leggi suntuarie, di cui parliamo nella *Cronaca*, furono presentate ieri al corpo legislativo. Esse dovranno essere esaminate e discusse prima della fine della sessione.

I giornali di Londra annunciano che l'ambasciatore d'Inghilterra a Parigi si è interessato nella faccenda dei corrispondenti inglesi. Sino all'arrivo d'istruzioni da Londra esso ha dovuto limitarsi a prendere informazioni ufficiose presso i ministri degli esteri e della polizia.

Bartolomeo Boccati, *gerente*.

BORSA DI COMMERCIO

Bollettino officiale *dei corsi accertati dagli agenti di cambio e sensali il* 15 *giugno* 1852.

CORSO AUTENTICO

FONDI PUBBLICI	Godimento	Per contanti: g. pr. dopo la b.	Per contanti: nella mattina	Pel fine del mese corrente: g. pr. dopo la b.	Pel fine del mese corrente: nella mattina	Pel fine del mese prossimo: g. pr. dopo la b.	Pel fine del mese prossimo: nella mattina
1819 5 0/0	1 aprile						
1831 id.	1 gennaio						
1848 id.	1 marzo	96 50					
1849 id.	1 gennaio	97 90 98	98 97 85 75	98 98 10 p. 98			98 70
1851 id.	1 giugno			98 10 98			
1834 Obbligazioni	1 gennaio						
1849 id.	1 aprile	980					
1850 id.	1 febbraio	975 50				981	
1844 5 0/0 Sard.	1 gennaio						
FONDI PRIVATI							
Azioni Banca naz.	1 gennaio	1830		1825	1830	1836 1831 50	1836
Id. di Savoia							
Città di Torino 4 0/0 oltre l'int. die.							
Città di Torino 5 50 0/0	1 gennaio						
Città di Genova 4 0/0							
Soc. del gaz antica	1 gennaio						
Id. nuova		825					
Incendii a premio fisso	31 dic.	1300					
Via ferr. di Savigliano	1 genn.						
Molini presso Collegno	1 giugno						

CAMBI	per brevi scad.			per tre mesi		
Augusta	251	1/2		250	1/2	
Genova sconto	4	0/0				
Francoforte S. M.	209					
Lione	99	65		99		
Londra	25	32	1/2	25	22	
Milano						
Parigi	99	65		99		
Torino sconto	4	0/0				

CORSO DELLE VALUTE

		Compra	Vendita
Doppia da L. 20	L.	20 09	20 12
Doppia di Savoia	»	28 85	28 90
Doppia di Genova	»	79 40	79 58
Sovrane nuove	»	35 23	35 31
Sovrane vecchie	»	35 01	35 09
Scapito dell'erose miste		2 50 0/00	

(*I biglietti si cambiano al pari alla Banca*).

Tipografia Arnaldi